

Abrogazione differita
o
condizionata

a cura di:
Laura Faina
Giunta regionale del Piemonte

ABROGAZIONE DIFFERITA O CONDIZIONATA

Con l'estendersi dell'attività di semplificazione nell'ambito delle pubbliche amministrazioni hanno assunto un ruolo fondamentale le funzioni che le stesse svolgono in materia di delegificazione con la conseguente introduzione di un nuovo concetto di abrogazione: differita o condizionata in cui gli effetti abrogativi vengono spostati ad un tempo successivo, condizionato all'esplicarsi dell'efficacia di un atto posto, nella gerarchia delle fonti, su un piano diverso, subordinato.

La legge autorizza, per così dire, una fonte secondaria (regolamento o addirittura atto amministrativo quale deliberazione dell'esecutivo) ad eliminare dall'ordinamento giuridico determinate norme primarie al compiersi dell'efficacia dell'atto di rango inferiore. Nella prassi l'articolo può assumere una connotazione di questo tipo: "a far data dall'adozione dei regolamenti (o atti amministrativi) di cui all'art., sono abrogate le seguenti leggi o norme regionali....." oppure facendo riferimento non tanto all'adozione dei citati atti quanto piuttosto alla loro pubblicazione anche al fine di salvaguardare gli interessi dei destinatari legati alla pubblicità dichiarativa degli atti amministrativi.

Se il ricorso a tale strumento può incrementare notevolmente lo sviluppo quantitativo dei regolamenti (o atti amministrativi) di delegificazione, non si può trascurare il fatto che, considerata l'individuazione abrogativa operata dallo stesso sulle norme primarie con effetto decorrente dalla propria entrata in vigore, possono essere coinvolti specifici profili di legittimità sovvertendo i tradizionali principi in tema di gerarchia delle fonti: l'atto secondario, in questi casi sembrerebbe uscire dai ranghi che competono alla sua stessa collocazione nelle fonti del diritto per appropriarsi di una forza di legge che definisce le norme primarie suscettibili di deroga o perfino di abrogazione.